

*Esenti da imposta di bollo e di registro  
ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 117/17*



## **STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "AGORASS APS"**

### **Art. 1 Costituzione e scopi**

*Per volontà dei Soci Fondatori nasce l'Associazione di Promozione Sociale AGORASS APS, costituita con sede: in Via Gemona, 17 cap 33077, Sacile (PN).*

L'Associazione di promozione sociale non riconosciuta denominata **"AGORASS APS"**, di seguito detta "Associazione".

L'Associazione è costituita nel rispetto del codice civile, delle leggi regionali in vigore e del D.Lgs 117/17 e successive modifiche e/o integrazioni, per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione allo statuto ma dovrà essere approvata dall'Assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

### **Art. 2 Finalità**

I soci hanno stabilito le seguenti finalità associative: L'Associazione riconosce nella COMUNICAZIONE il canale d' interazione tra persone, la FORMAZIONE quale strumento di acquisizione delle competenze per poter raggiungere i propri obiettivi e crede che l'attivazione delle proprie risorse sia l'elemento principale attraverso il quale intraprendere un percorso di CRESCITA PERSONALE.

L'Associazione promuove e organizza corsi, eventi e iniziative rivolti alla crescita individuale, professionale e sociale.

Le attività svolte dall'associazione sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettere d) – h) – i) – l) del D.Lgs 117/17:

*d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*

*h) Ricerca scientifica di particolare interesse;*

*i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*

*l) Formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.*

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs 117/17, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla

normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

L'Associazione ha durata illimitata, non ha finalità di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, rivolgendo le proprie attività prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Associazione.

### **Art. 3 Soci**

Sono soci fondatori le persone fisiche che sottoscrivono l'atto costitutivo, soci ordinari le persone fisiche che fanno richiesta di adesione all'Associazione e la cui domanda è accolta dal Consiglio Direttivo. Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

Il numero degli associati, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto, l'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci cessano di appartenere all'Associazione:

- per dimissioni volontarie;
- se non in regola con il versamento della quota associativa;
- causa decesso;
- per indegnità deliberata dal Comitato.

In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

I soci dimissionari o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

L'attività dei soci deve essere libera, volontaria e prestata prevalentemente in forma gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese vive documentate sostenute per l'espletamento degli incarichi affidati.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.

L'Associazione può, inoltre, in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati. In base alle disposizioni di legge 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

### **ART. 4 - Diritti e obblighi degli associati**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi presso la sede dell'associazione;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

### **Art. 5 Organi**

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di Controllo;
- Il Revisore Legale dei Conti;

### **Art. 6 Assemblea**

L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti, da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (mail, lettera, sms, fax).

L'Assemblea può essere svolta anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:

a. Nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i soci potranno effettuare il proprio intervento;

b. Sia consentito: - al Presidente dell'Assemblea o suo delegato, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento

dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di

visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi

Assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione.

In questa ipotesi, la riunione Assembleare deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente dell'Assemblea ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata l'Assemblea).

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 15 e 16.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- eleggere il Presidente;
- nominare e revocare i componenti degli organi associativi;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 117/17 e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento assembleare;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
- deliberare, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

Si voterà a scrutinio segreto per le elezioni del Presidente. In caso di parità si procederà al ballottaggio nella medesima Assemblea fra i due candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di voti. Si voterà a scrutinio palese per l'elezione del Consiglio Direttivo (Vice Presidente, Direttore Generale, Segretario e Tesoriere).

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri eletti dall'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo rimarrà in carica per la durata di due anni ed è rieleggibile. In caso di dimissioni o decadenza del Presidente decade anche il Consiglio Direttivo con effetto immediato e si procederà a nuove elezioni entro trenta giorni.

Funzioni degli organi eletti:

**Presidente:**

- Rappresenta l'Associazione
- Il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, vigila e cura perché siano attuate le delibere di Consiglio e Assemblea, provvede a quanto si addica all'osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale.
- In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni, così adottate, dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo, nella sua prima riunione.
- Il Presidente rimane in carica due anni e può essere rieletto.

**Vice Presidente:**

- Sostituisce il Presidente in caso di impedimento temporaneo o permanente.
- Affianca il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

**Direttore Generale:**

- Supervisore di proposte e iniziative presentate dai soci, riguardanti l'attività dell'Associazione.
- Può nominare una Commissione che lo coadiuvi nella sua attività.

**Segretario:**

- Funzioni di segreteria.
- Riceve le candidature e nomina il Presidente di seggio.

**Tesoriere**

- Amministra le finanze dell'Associazione, redige il bilancio e deposita il rendiconto.

### **Art.7 Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da 5 membri, esso può cooptare altri 2 membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il consiglio direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista,

si provvederà alla convocazione dell'Assemblea degli associati per l'elezione dei membri del consiglio mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall'Assemblea.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 60 giorni.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (mail, lettera, sms, fax).

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.

In prima convocazione il consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- Nominare il Segretario, il Direttore Generale e il Tesoriere;
- assumere il personale;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'Associazione.
- durante le votazioni, in caso di parità, la decisione finale spetterà al Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **Art. 8 Presidente**

Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che viene nominato dallo stesso.

#### **Art. 9 Segretario**

Il segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Direttivo entro il mese di marzo.
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- è a capo del personale.
- riceve le candidature a presiedere l'Associazione, nomina il Presidente di seggio dell'Assemblea con funzioni di arbitro durante le operazioni di voto.

#### **Art. 10 L'Organo di Controllo**

Al Verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 c.2 del D.Lgs 117/17, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

#### **Art. 11 Revisore Legale dei Conti**

Al Verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 c.1 del D.Lgs 117/17, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

#### **Art. 12 Collegio arbitrale**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile ma motivata, di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente della Corte d'appello di Trieste il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

#### **Art. 13 Durata delle cariche**

Tutte le cariche sociali hanno la durata di due anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del biennio decadono allo scadere del medesimo biennio.

#### **Art. 14 Volontari**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### **Art. 15 Risorse economiche**

Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

- a. quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. contributi di Organismi Internazionali, dell'Unione Europea, dallo Stato, Amministrazioni Pubbliche, Enti Locali, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti, istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
- d. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- f. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, eventi e sottoscrizioni anche a premi;
- h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 16 Quota sociale**

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

#### **Art. 17 Bilancio**

Ogni anno devono essere redatti, entro i primi quattro mesi dell'anno, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo, nelle forme previste dall'art. 13 c. 1-2 e dall'art. 14 c. 1 del D.Lgs 117/17 da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti. Il bilancio consuntivo dovrà poi essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art. 18 Modifiche allo statuto**

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Art. 19 Scioglimento e liquidazione**

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

L'Associazione si estingue per delibera dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi; per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..
- In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale unico nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

**Art. 20 Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Per eventuali controversie il foro competente sarà quello di Pordenone.

Così modificato dall'assemblea straordinaria dei soci del 3 ottobre 2020

Il Presidente

Michele Rossetti



Il Segretario

Giulia Marchiò

